

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

(Legge n.863/1984 _ DM 46448/2009)

Addì 10 dicembre 2014 in Desenzano D/G (Bs) si sono incontrate

- **CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.** nella persona del Presidente Emilio Annovazzi
- **FILCAMS CGIL** di Brescia nelle persone del Sig. Di Natale Luca
- **FISASCAT CISL** di Brescia nella persona del Sig. Valter Chiocci
- **UILTUCS UIL** di Brescia nella persona del Sig. Maestrelli Roberto
- **FILCAMS CGIL** Nazionale nella persona del Sig. Di Natale Luca, giusta delega della segreteria nazionale che si allega
- **FISASCAT CISL** Nazionale nella persona del Sig. Valter Chiocci giusta delega della segreteria nazionale che si allega
- **UILTUCS UIL** Nazionale nella persona del Sig. Maestrelli Roberto giusta delega della segreteria nazionale che si allega
- **RSA** nelle persone dei Sigg.ri Raimondi Michele, Pedrazzi Mauro, Spigolon Elisa

PREMESSO CHE

- CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.** opera nel settore della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti edili, idrotermosanitari ed arredo bagno. Tale attività è legata a doppio filo con l'andamento del mercato immobiliare.
- CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.** ad oggi occupa n.287 dipendenti distribuiti su n.19 punti vendita/filiali. Dal novero sono stati esclusi i dipendenti dimissionari e i dipendenti della filiale di Genova-Sampierdarena per i quali è stato disposto recesso dal rapporto di lavoro a fronte della cessazione di attività del punto vendita con effetto dal 31.12.2014.
- La Società, sin dall'anno 2008, ha evidenziato un trend negativo a causa della crisi del mercato immobiliare ed in specie del segmento delle nuove costruzioni ad uso residenziale in cui si colloca il core business della Società.
- La situazione come sopra descritta è stata ulteriormente aggravata dalla congiuntura economico-finanziaria che ha "congelato" anche il segmento complementare alla costruzione del nuovo quale la ristrutturazione di fabbricati già esistenti, sia industriali che residenziali, che hanno registrato significative flessioni.
- Conseguentemente alla contrazione dei vari segmenti del mercato immobiliare, il mercato di prodotti edili, idrotermosanitario ed arredo bagno (ITS), ha registrato una drastica flessione.
- In tale contesto la Società, valutati anche i negativi risultati economici di bilancio degli ultimi anni della maggior parte dei punti vendita ed in mancanza di prospettive di ripresa dell'attività degli stessi a regimi previgenti l'attuale congiuntura economica, ha dichiarato, nel Dicembre 2012, un esubero di personale pari a numero 63 unità lavorative distribuiti su numero 14 filiali/punti vendita, esubero dilatatosi nel corso 2013 sino a 86 unità distribuite su numero 18 filiali/punti vendita
- Al fine di gestire i summenzionati esuberi, le Parti hanno concordato di ricorrere per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014 al Contratto di Solidarietà difensivo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato con decreto n. 72986 del 06 Maggio 2013 (relativo al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) e con decreto 82073 (relativo al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014)
- Nel corso degli incontri svoltisi a cavallo tra ottobre e novembre 2014, **CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.** ha illustrato alle organizzazioni sindacali l'ulteriore inasprimento, nel corso dell'anno 2014, del trend negativo

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

(Legge n.863/1984 _ DM 46448/2009)

In tale ingravescente scenario, la Società, con nota del 25 novembre 2014, ha comunicato alle OO.SS. un aumento del sovradimensionamento occupazionale che ora coinvolge tutte i 19 punti vendita/filiali e n. 94 lavoratori per i quali si fornisce di seguito il dettaglio.

1	Filiale di Desenzano del Garda (Bs) _ Totale n. 35 esuberi su 106 dipendenti in organico
2	Filiale di Capriolo (Bs) _ Totale n. 1 esuberi su 5 dipendenti in organico
3	Filiale di Mantova (Mn) _ Totale n. 4 esuberi su 10 dipendenti in organico
4	Filiale di Bassona Bresciana (Vr) _ Totale n. 6 esuberi su 18 dipendenti in organico
5	Filiale di San Martino Buon Albergo (Vr) _ Totale n. 5 esuberi su 14 dipendenti in organico
6	Filiale di Brescia (Bs) _ Totale n. 7 esuberi su 22 dipendenti in organico
7	Filiale di Affi (Vr) _ Totale n. 1 esuberi su 5 dipendenti in organico
8	Filiale di Villafranca (Bs) _ Totale n. 2 esuberi su 6 dipendenti in organico
9	Filiale di Padova (PD) _ Totale n. 4 esuberi su 13 dipendenti in organico
10	Filiale di Noventa Vicentina (Vi) _ Totale n. 1 esuberi su 4 dipendenti in organico
11	Filiale di Trevignano (Tv) _ Totale n. 3 esuberi su 9 dipendenti in organico
12	Filiale di Romano D' Ezzellino (Vi) _ Totale n. 3 esuberi su 8 dipendenti in organico
13	Filiale di Vicenza (Vi) _ Totale n. 5 esuberi su 15 dipendenti in organico
14	Filiale di Seriate (Bg) _ Totale n. 3 esuberi su 10 dipendenti in organico
15	Filiale di Fornovo San Giovanni (Bg) _ Totale n. 3 esuberi su 9 dipendenti in organico
16	Filiale di Pietra Ligure (Sv) _ Totale n. 4 esuberi su 13 dipendenti in organico
17	Filiale di Ferrara (Sv) _ Totale n. 3 esuberi su 9 dipendenti in organico
18	Filiale di Asti (At) _ Totale n. 2 esuberi su 6 dipendenti in organico
19	Filiale di Novi Ligure (Al) _ Totale n. 1 esuberi su 5 dipendenti in organico
N. 94 esuberi dichiarati distribuiti su n. 19 filiali/punti vendita	

l. nel corso degli incontri svoltisi è stata più volte rimarcata dalle OO.SS. l'opportunità di evitare il ricorso alla dichiarazione di licenziamento collettivo di cui alla legge 223 del 1991 attraverso l'attivazione di un nuovo Contratto di Solidarietà che le Parti ritengono essere, rispetto alla Cigs, strumento più idoneo al fine di ridurre l'impatto delle cause economiche/finanziarie che hanno determinato l'esubero evidenziato.

m. l'azienda, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di azienda del terziario, della distribuzione e dei servizi, applica un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

TANTO PREMESSO LE PARTI, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo sindacale.
2. Per la positiva gestione dei n. 94 esuberi di cui alla premesse, le Parti, in alternativa alla procedura di licenziamento collettivo alla Legge 223/91, concordano di prorogare lo strumento del contratto di solidarietà difensivo che viene attivato anche ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM n. 46448/2009 che richiama quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del DL n. 536 del 1987, convertito con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988 circa la possibilità di prorogare per ulteriori 24 mesi la durata del contratto di solidarietà, dopo i primi 24 mesi di cui alla legge 863 del 1984

Si specifica che:

-i punti vendita di Seriate (Bg), Fornovo San Giovanni (Bg) e Asti (At) non sono stati precedentemente coinvolti dal Contratto di Solidarietà, talché per quest'ultime non troverebbe applicazione quanto dall'articolo 7, comma 1, del DL n. 536 del 1987 (proroga per ulteriori 24 mesi la durata del contratto di solidarietà, dopo i primi 24 mesi di cui alla legge 863 del 1984)

VERBALE ACCORDO SINDACALE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

(Legge n.863/1984 _ DM 46448/2009)

- sarà attuata, su ciascuna filiale/punto vendita, su base mensile (parametro di riferimento n. 4 settimane) con riduzione delle ore mensili non lavorate che si potrà concentrare su alcuni giorni o settimane del mese, in senso verticale e/o orizzontale e/o misto
- a livello di singola filiale, sarà applicata una percentuale media di riduzione dell'orario contrattuale, parametrata su base settimanale, compresa tra un minimo del 24% ed un massimo del 36%. Le precise percentuali di riduzione per filiale e per dipendente sono indicate nel prospetto allegato(1)
- CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A fornirà dettaglio circa modalità attuative della riduzione di orario di lavoro che sarà applicata, producendo schemi e/o moduli e/o modalità di applicazione della riduzione di orario. Detti schemi saranno oggetto di valutazione congiunta tra azienda, Rsa e a richiesta dalle OO.SS;
- Le Parti concordano altresì che, per la migliore gestione organizzativa del personale interessato dal Cds, in relazione all'andamento dei volumi produttivi aziendali, la riduzione dell'orario di lavoro potrà eccedere settimanalmente/mensilmente la percentuale indicata per ciascun addetto, fermo restando il rispetto, nella media, del tetto massimo fissato a livello aziendale e di singola filiale/punto vendita;
- al fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro derivanti da fattori di mercato e/o da necessità di ordine organizzativo, la riduzione di orario di lavoro potrà essere derogata nel senso di una minor riduzione dell'orario di lavoro. Laddove si rendesse necessaria una minor riduzione dell'orario di lavoro l'azienda si rivolgerà in via privilegiata ai lavoratori part-time fatta salva volontarietà espressa dagli stessi. Le maggiori esigenze di lavoro saranno comunicate ai lavoratori con un preavviso di almeno 48 ore;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time presenti in azienda e dei quali si fornisce dettaglio nell'allegato (1), acclarato il carattere strutturale degli stessi, le Parti concordano sulla necessità organizzativa di estendere anche a quest'ultimi la riduzione di orario seppur proporzionalmente ridotta in funzione del minor orario di lavoro svolto;
- al fine di salvaguardare in ogni modo le esigenze tecnico-produttive, nonché i livelli di produttività, di qualità e di efficienza aziendale, le Parti concordano sin d'ora su un uso flessibile della solidarietà. A tal proposito, previa consultazione ed intesa con le Rsa, e a richiesta dalle OO.SS, gli schemi e/o moduli e/o le modalità di attuazione della riduzione di orario di lavoro potranno essere aggiornati, integrati o ridefiniti in corso di applicazione del contratto di solidarietà.

5. CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A anticiperà ai lavoratori, alle normali scadenze di paga, le spettanze a carico dell'INPS.

6. Le Parti si danno atto che per effetto della suindicata riduzione di orario, il corrispettivo relativo alla retribuzione diretta e alla retribuzioni indirette e differite, nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione, con la sola eccezione del TFR per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1, comma 5, della Legge 19 dicembre 1984 n. 863

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Desenzano del Garda (Bs), 10 dicembre 2014

CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.

FILCAMS CGIL di Brescia

FILCAMS CGIL Nazionale

FISASCAT CISL di Brescia

FISASCAT CISL Nazionale

UILTUCS UIL di Brescia

UILTUCS UIL Nazionale

RSA